



COMUNE DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

Ordinanza N. 29 del 09/07/2022

OGGETTO: Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine ed altre disposizioni per la sicurezza ed il decoro urbano.

IL SINDACO

PREMESSO che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n°125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto;

RILEVATO che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata anche a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono l'ordinata fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

RILEVATO altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza ed igiene urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini soprattutto nella stagione estiva;

DATO ATTO che, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'amministrazione comunale contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all'uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

ACCERTATO che la vendita per asporto di bevande alcoliche presso gli esercizi pubblici può contribuire a facilitare l'aggregazione di persone ed il consumo smodato di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche dei centri, situazione che potenzialmente può contribuire a determinare pericoli per l'ordine e la civile convivenza;

PRESO ATTO:

- che nei centri urbani e nelle località marine, caratterizzati dalla concentrazione di un rilevante numero di pubblici esercizi, si verifica l'affluenza di una massa di giovani con particolare intensità nelle ore serali e notturne (luoghi del c.d. fenomeno della "movida");
- che la vendita di bevande in bottiglie di vetro e di lattine si incrementa eccezionalmente in tali contesti;
- che sovente le bottiglie e/o contenitori di vetro, nonché le lattine di alluminio vengono, nell'incuria più assoluta, abbandonati dopo l'uso;
- che i contenitori in vetro spesso finiscono per andare in frantumi;
- che tali fenomeni arrecano danno al decoro cittadino e costituiscono pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;
- che i comportamenti di cui sopra alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

RITENUTO opportuno provvedere al fine di eliminare o quanto meno attenuare le situazioni dianzi descritte, vietando temporaneamente la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine;

FERMO RESTANDO il divieto di somministrazione di bevande alcoliche **ai minori di anni 18** (DL.n.14 del 20/02/2017), e le disposizioni in materia dettate dall' art. 689 codice penale;

VALUTATA quindi la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

VISTO l'art. 50, comma 5, del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. n. 267-2000, il quale così dispone:
"... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche..."

ORDINA

E' fatto divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine dalle **ore 20.00 alle ore 02.00** in tutti i pubblici esercizi aventi sede nel territorio comunale;

E' fatto divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine **dalle ore 20.00 alle ore 02.00** in tutti i distributori automatici aventi nel territorio comunale;

E' fatto altresì divieto di abbandono in tutto il territorio comunale di bottiglie, contenitori di vetro, di lattine e bottiglie di plastica;

I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all'interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie , ristoranti e bar).

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato, nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza si applicheranno le seguenti sanzioni:

- chiunque non osservi gli orari e le prescrizioni della presenta ordinanza è punito con la sanzione di una somma da € **25,00 a € 500,00**, con pagamento in misura ridotta pari a € 200,00. In caso di ulteriore violazione nello stesso anno solare, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di € **500,00**;

- in caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art.50, comma 5 del D.Lgs.267/2000, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell'art. 12 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in Legge il 18.4.2017 11.48, al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività di gg **15** ai sensi dell'art. 100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. A tutte le Forze dell'Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento si potrà presentare ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al TAR competente ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla sede municipale, addì 10-07-2022

IL SINDACO
(Dott. Maurizio Cisternino)
F.to Cisternino